



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Allegato A

Delibera di C.C. n. 39 del 03.07.2018

REGOLAMENTO

per la disciplina e per le modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la riduzione delle sanzioni in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione commessa in materia di tributi locali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, e dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Articolo 2- Violazione per omesso o parziale pagamento

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte:

- a) ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
- b) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
- c) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- d) ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data di dell'omissione o dell'errore;
- e) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;

f) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 3- Violazione per omessa o infedele dichiarazione

1. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;

b) a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla data di scadenza del termine per regolare adempimento;

c) a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 4 – Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con pagamento del tributo o della differenza, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Regolamento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Articolo 5- Cause ostative al ravvedimento

1. La sanzione è ridotta sempre che non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

art. 7 . Norme abrogate

1. Con la entrate in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Allegato B

Delibera di C.C. n. 39 del 03.07.2018

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUI COMUNALI tabella esplicativa

Sanzione ridotta per omesso o parziale versamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 gg. Dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro 30gg. Dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 gg. Dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 30%	5%

Sanzione ridotta per omessa dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. Dalla prevista per la presentazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dalla data prevista di presentazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 100%	16,65%

Sanzione ridotta per infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. Dalla prevista per la presentazione	1/10 del 50%	5%
Entro un anno dalla data prevista di presentazione	1/8 del 50%	6,25%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 50%	8,33%